

CAMERA DEI DEPUTATI N. 774

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABELLI e CRUCIANI

Presentata il 23 novembre 1963

Abrogazione dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 aprile 1952, n. 218 per l'adeguamento delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti stabilisce all'articolo 12 che sulle pensioni dei lavoratori che continuino a prestare la propria opera, dopo il pensionamento, presso terzi venga effettuata una riduzione di una quota pari ad un terzo del trattamento stesso: sono esclusi da tale ritenuta solo i beneficiari di pensioni così dette minime che in effetti non raggiungono nemmeno le 7.000 lire mensili.

La recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima tale ritenuta a carico dei pensionati appartenenti alle gestioni speciali (elettrici, gasisti, dazieri, giornalisti, ecc.) è stata accolta con viva soddisfazione dalle categorie interessate ma ha nel contempo reso più vivo il malcontento dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, titolari di libretti di invalidità, vecchiaia e superstiti; e questi hanno ben

ragione di esternare le loro proteste se si tiene conto che le loro pensioni derivano da contributi versati che costituiscono rendite irriducibili senza trascurare il fatto che in gran parte si tratta di pensioni modestissime, comunque inferiori a quelle erogate per le categorie speciali sopra menzionate, e sempre assolutamente insufficienti a soddisfare ogni più elementare esigenza di vita.

Tenuto quindi conto che la ritenuta in questione grava esclusivamente, per l'innaturale situazione creatasi, sui pensionati delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti gestite direttamente dall'I. N. P. S., cioè su chi, per l'esiguità delle rendite, ha maggiormente bisogno di continuare a lavorare, riteniamo opportuno sottoporre alla approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge intesa ad abrogare il già citato articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.